

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2007/2094(INI)

11.5.2007

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
(2007/2094/0000(INI))

Relatrice per parere: Patrizia Toia

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che, stando a un recente sondaggio dell'Eurobarometro, il 51% degli europei ritiene che non siano stati compiuti sforzi sufficienti per lottare contro le discriminazioni nei loro paesi,
- B. considerando che i risultati dell'Eurobarometro riguardo all'assenza di strategie d'informazione e alla conseguente scarsa conoscenza, tra il pubblico, delle normative antidiscriminazione europee e nazionali mettono in evidenza la preoccupazione dei cittadini in merito,
 1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica al fine di consolidare il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, delle pari opportunità e della parità di trattamento negli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali; nell'apprezzare il lavoro di sintesi effettuato nella relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva, rileva che sarebbe utile disporre anche della descrizione dettagliata del recepimento delle disposizioni della direttiva 2000/43/CE nel diritto nazionale, così come previsto nella direttiva stessa; a questo fine ricorda anche che la Commissione si era impegnata non solo a raccogliere dettagliate informazioni, ma a riferirne al Parlamento e al Consiglio e che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 giugno 2006 su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti¹, ha già chiesto alla Commissione "di esaminare con urgenza la qualità e il contenuto delle leggi di attuazione delle direttive antidiscriminatorie";
 2. riconosce che le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica e le diverse forme di sfruttamento dei lavoratori migranti, che includono principalmente il lavoro clandestino e non dichiarato, pregiudicano il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la coesione economica e sociale, la crescita e l'efficienza economica e la solidarietà;
 3. riconosce che l'agenda della politica sociale per il periodo 2005-2010, che integra e consolida la strategia di Lisbona, rafforza la dimensione comunitaria dello sviluppo economico e promuove le pari opportunità per tutti, contribuendo a creare una società che offre maggiori possibilità di integrazione sociale;
 4. sottolinea che occorre riservare pari attenzione a tutti i motivi di discriminazione, inclusa la discriminazione sulla base della nazionalità;

¹ Testi adottati, P6_TA (2006)0261.

5. con particolare riferimento all'occupazione, sollecita una riflessione rivolta ad alcuni specifici ambiti di lavoro in tutti gli Stati membri, come il lavoro di prestazione di cure o di assistenza familiare e domestica, scarsamente regolato e tutelato, e il lavoro nei servizi sanitari, dove emergono anche difficoltà derivanti dalle legislazioni nazionali sull'accesso al lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;
6. sollecita gli Stati membri e le parti sociali che non l'hanno ancora fatto a fornire alla Commissione le informazioni necessarie riguardanti le modalità utilizzate e i risultati ottenuti nella lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica;
7. incoraggia la Commissione a mettere in atto le azioni necessarie per garantire una piena e corretta attuazione della direttiva; sostiene e incoraggia la Commissione ad avviare procedure di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato CE nei confronti di quegli Stati membri le cui disposizioni nazionali di attuazione non siano conformi alla direttiva 2000/43/CE, segnatamente per quanto riguarda le competenze e l'esigenza di indipendenza degli organismi di promozione della parità di trattamento di cui all'articolo 13 della suddetta direttiva, e a provvedere ad una vasta informazione dei cittadini europei in merito allo stato della situazione;
8. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio un piano d'azione specifico sui meccanismi e metodi di osservazione e descrizione dell'impatto delle misure di attuazione nazionali; sottolinea l'importanza di sviluppare meccanismi per la raccolta di dati sulla discriminazione particolarmente per quanto concerne i rapporti di lavoro, ponendo l'enfasi sul lavoro clandestino, non dichiarato, scarsamente retribuito e non assicurato, in linea con la legislazione sulla protezione dei dati quale strumento efficace per individuare, controllare e riesaminare le politiche e le prassi di lotta contro la discriminazione, nel rispetto dei modelli nazionali di integrazione; invita la Commissione ad elaborare standard comuni di dati, al fine rendere efficacemente confrontabili le informazioni trasmesse; invita a tener conto dell'importanza di considerare non solo i contenuti legislativi del recepimento, ma anche la loro efficacia;
9. riconosce che i servizi di interesse generale (SGI) possono svolgere un ruolo importante nella lotta alla discriminazione e all'emarginazione basata sulle origini razziali o etniche; invita, pertanto, gli Stati membri a garantire che i fornitori di servizi di interesse generale, nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati e delle libertà civili, facciano ricorso ad un monitoraggio etnico al fine di garantire parità di trattamento e partecipazione, sottolineando in tal modo il ruolo fondamentale che tali fornitori svolgono nel settore; sottolinea che i fornitori di servizi di interesse generale potrebbero costituire un esempio di organismi che applicano le migliori prassi in materia di parità di trattamento delle minoranze razziali e etniche, sia come datori di lavoro che come erogatori di servizi;
10. chiede, in particolare, un controllo stringente sull'applicazione della regola dell'inversione parziale dell'onere della prova, particolarmente efficace qualora la controversia riguardi l'occupazione;
11. incoraggia la Commissione ad esaminare le disposizioni nazionali che trascendono le esigenze comunitarie e a redigere un bilancio dei vantaggi e degli inconvenienti delle misure nazionali avanzate, nonché a cooperare alla definizione di possibili soluzioni volte

a migliorare la situazione delle vittime di discriminazione;

12. sottolinea che il divieto di trattamento discriminatorio non deve pregiudicare il mantenimento o l'introduzione di misure intese a evitare o compensare una situazione di svantaggio di cui risultano oggetto le persone di una determinata razza o origine etnica, allorché l'obiettivo principale di tali misure è quello di rispondere alle esigenze specifiche degli interessati; invita la Commissione a portare avanti le sue riflessioni sulla tematica delle azioni positive, al fine di definire con maggiore chiarezza la sua posizione in proposito;
13. sostiene le iniziative promosse dal Fondo sociale europeo (ad esempio l'iniziativa EQUAL) e dal programma PROGRESS per il periodo 2007-2013 intese a migliorare, tra le altre cose, l'integrazione sociale dei disabili, nonché a promuovere la lotta contro le discriminazioni; invita gli Stati membri e le stesse istituzioni comunitarie ad adoperarsi per la promozione di obiettivi strategici che rispondano maggiormente alle preoccupazioni dei cittadini di ogni età e a predisporre adeguati fondi per una maggiore solidarietà all'interno dell'Unione europea e al di là delle sue frontiere, segnatamente in occasione del riesame della struttura delle spese comunitarie nel 2008-2009;
14. accoglie con favore l'interesse della Commissione nei confronti della discriminazione multipla, anche mediante l'avvio di uno studio su questo tema; invita la Commissione ad accogliere una definizione ampia della discriminazione multipla, in grado di tener conto della esposizione a più di un fattore di rischio di discriminazione;
15. invita i datori di lavoro a una più ampia partecipazione nella promozione, nel sostegno e nel rafforzamento del processo di non discriminazione sul luogo di lavoro; sottolinea l'importanza della partecipazione costruttiva dei datori di lavoro nonché gli effetti positivi della politica della diversità per il luogo di lavoro; accoglie con favore la conclusione dei negoziati delle parti sociali europee su un accordo quadro in materia di molestie e di violenza sul posto di lavoro e l'applicazione della legislazione esistente in tale ambito quale esempio di promozione del lavoro dignitoso in Europa; invita la Commissione a monitorare che tali accordi siano effettivamente rispettati e applicati; esorta i datori di lavoro, conformemente al principio della responsabilità sociale delle imprese, a difendere l'uguaglianza e a lottare contro la discriminazione e l'esclusione razziale ed etnica per quanto concerne la formazione dei lavoratori;
16. sottolinea l'importanza della cooperazione tra i diversi livelli - locale, nazionale, europeo - dell'amministrazione pubblica nella lotta contro le discriminazioni;
17. si compiace per la crescente consapevolezza in materia di diversità e per l'utilizzo della gestione della diversità come buona prassi imprenditoriale; sottolinea i vantaggi della gestione della diversità per le imprese; riconosce che la diversità può presentare una sfida per quanto riguarda la gestione e il reclutamento di manodopera; invita le associazioni delle PMI a fornire assistenza ai loro membri in tale settore affinché le PMI possano beneficiare del valore aggiunto di una forza lavoro diversificata;
18. ricorda la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su "la responsabilità sociale delle imprese: un

nuovo partenariato"¹, che pone l'accento sulla lotta contro la discriminazione nel quadro di tale responsabilità; ribadisce la richiesta rivolta alla Commissione di incoraggiare la diffusione delle buone prassi scaturite dalle iniziative volontarie delle imprese in materia di responsabilità sociale, chiedendo nel contempo a quest'ultima di inserire la parità di trattamento e la promozione della diversità nell'elenco dei criteri che le imprese sarebbero tenute a rispettare;

19. incoraggia la Commissione a facilitare gli scambi di buone pratiche tra Stati membri nel settore della lotta contro le discriminazioni sul mercato del lavoro, compresi i tirocini, nonché per quanto concerne l'anonimato delle candidature di lavoro;
20. sottolinea la preoccupazione dei sindacati europei di fronte al fatto che gli Stati membri, in materia di discriminazione, privilegiano il dialogo con le organizzazioni non governative piuttosto che con le parti sociali; insiste sul ruolo essenziale svolto dalle parti sociali nella promozione della parità di trattamento in seno alle imprese, nell'applicazione del principio di responsabilità sociale delle imprese e nell'aiuto fornito ai lavoratori vittime di discriminazione;
21. apprezza la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) - Verso una società giusta²; richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di collegare l'anno 2007 al 2008, anno europeo del dialogo interculturale; si compiace delle iniziative in corso nell'ambito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti e della valorizzazione delle differenze a fianco alla lotta alle discriminazioni; sottolinea l'importanza dei diritti esistenti nella legislazione in vigore; invita gli Stati membri, nell'anno delle pari opportunità per tutti, ad avviare un'azione di sensibilizzazione dei cittadini in merito ai loro diritti legali; osserva che si sta finalmente diffondendo la consapevolezza che le società inclusive, vale a dire quelle che considerano le sfide e le opportunità derivanti dalle diversità, sono quelle più competitive;
22. ritiene necessarie la coesione e la complementarietà con le altre misure comunitarie, con particolare riferimento alle politiche volte a lottare contro le discriminazioni e l'esclusione sociale e a conseguire miglioramenti in relazione ai diritti fondamentali, all'istruzione, alla formazione professionale, al dialogo interculturale e alle questioni riguardanti i giovani, la cittadinanza, l'immigrazione, l'asilo e la parità di genere; invita la Commissione a rafforzare il coordinamento tra le suddette politiche;
23. nel quadro della strategia europea per l'occupazione, invita gli Stati membri a definire, nei piani d'azione nazionali, più ampie misure e metodi volti a facilitare l'integrazione di tutte le minoranze nel mercato del lavoro, in particolare le minoranze razziali o etniche; al fine di definire un approccio più coerente volto a tale integrazione, richiede alla Commissione di tenere conto, nei prossimi orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, delle principali raccomandazioni sulle politiche da attuare in questo campo che saranno presentate entro la fine del 2007 dal gruppo consultivo di esperti ad alto livello sull'integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro istituito dalla decisione 2006/33/CE della

¹ *Testi adottati*, P6_TA(2007)0062.

² GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1.

Commissione del 20 gennaio 2006¹;

24. ritiene che la partecipazione, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, debba essere estesa a settori quali l'istruzione e la formazione professionale, compreso il diritto di apprendere la lingua del paese di origine e di conservarne la padronanza;
25. ritiene che la comunità rom, come pure le altre comunità etniche riconosciute, necessitino di una protezione sociale speciale, in particolare a seguito dell'allargamento, giacché i problemi di sfruttamento, discriminazione ed esclusione sono divenuti più acuti;
26. riconosce le difficoltà che si trovano ad affrontare i neoimmigrati nell'Unione europea, in particolare le donne, che subiscono una duplice forma di discriminazione, vale a dire a causa delle loro origini etniche e del loro genere; invita gli Stati membri a potenziare le risorse e i servizi sociali per assicurare un'integrazione agevole di queste persone, informandole allo stesso tempo dei loro diritti e obblighi conformemente ai principi e alla legislazione applicabili negli Stati membri;
27. rileva come sia necessario adottare un approccio integrato al tema dei divieti di discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica, tenendo conto degli stretti collegamenti da un lato con il riconoscimento e la protezione dei diritti delle minoranze all'interno degli Stati membri, e, dall'altro, con i provvedimenti contro la xenofobia; ritiene che la necessità di un approccio integrato si estenda alle interconnessioni con il tema delle immigrazioni, con particolare riferimento al piano di azione sull'immigrazione legale, la lotta contro l'immigrazione clandestina, il futuro della rete europea sulle migrazioni e la regolamentazione del ricongiungimento familiare e dell'ingresso negli Stati membri dell'Unione europea, e che questo coordinamento possa consentire di migliorare l'informazione e la conoscenza della normativa, ma anche di introdurre chiarezza e semplificazione del quadro giuridico, evitando sovrapposizioni di disciplina, particolarmente negative nel campo dell'occupazione;
28. chiede che le ONG agiscano in difesa dei diritti delle vittime della tratta umana e svolgano un ruolo maggiore nel facilitare la concessione di permessi di soggiorno; invita gli Stati membri a promuovere le regolamentazioni necessarie per aumentare il numero degli enti governativi che sostengono le vittime dello sfruttamento e ad estendere le reti di assistenza sanitaria e di sostegno psicologico laddove necessario; chiede inoltre l'avvio di ispezioni sul lavoro al fine di sradicare ogni forma di sfruttamento e di lavoro forzato;
29. invita gli Stati membri ad accertarsi che tutti i lavoratori, compresi quelli in attesa di regolarizzazione, abbiano accesso ai tribunali del lavoro e alle autorità competenti per la parità di trattamento, al fine di tutelare i diritti connessi ad ogni prestazione lavorativa, anche se avvenuta in un periodo non coperto da permesso di soggiorno; ove necessario, invita gli Stati membri a creare le condizioni giuridiche per garantire l'accesso ai competenti organismi giudiziari anche ai lavoratori immigrati non ancora regolarizzati, e a garantire che per tutti i lavoratori sia prevista una adeguata assistenza durante, prima e dopo i procedimenti giudiziari;
30. invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di approfondire l'applicazione del

¹ GU L 21 del 25.1.2006, pag. 20.

principio della parità di trattamento nel campo previdenziale, soprattutto qualora la presenza e il lavoro svolto negli Stati membri dell'Unione europea siano di durata limitata nel tempo;

31. invita la Commissione ad attivarsi immediatamente per promuovere una normativa europea che vieti ogni tipo di discriminazione, comprese le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, sugli handicap, l'età o le tendenze sessuali, garantendo che si tenga debitamente conto delle disposizioni della nuova Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'esistenza di forme multiple di discriminazione e ad assicurare che ciò trovi riscontro nelle politiche e nei programmi futuri.

PROCEDURA

Titolo	Parere sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
Riferimenti	2007/2094(INI)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 26.4.2007
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	no
Relatore per parere Nomina	Patrizia Toia 22.11.2006
Relatore per parere sostituito	---
Esame in commissione	21.3.2007 7.5.2007
Approvazione	8.5.2007
Esito della votazione finale	+: 33 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Csaba Óry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Françoise Castex, Donata Gottardi, Richard Howitt, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Agnes Schierhuber, Patrizia Toia
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	---
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	---